



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 58 Del 27-07-18

Oggetto: MODIFICAZIONE REGOLAMENTO MERCATO ITTICO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	RUFFINI MARIA CRISTINA	P
MORRESI CLAUDIO	P	PEZZOLA MAICOL	P
PERUGINI ALFREDO	P	ROGANI FLAVIO	A
NORI PAOLO	P	CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P
ROSSI MONIA	P	SILENZI GIULIO	P
MERCURI MARINO	P	ROSATI YURI	A
CAVALLO COSTANTINO	P	FRANCO MIRELLA	P
PIZZICARA VINCENZO	P	POETA MARCO	P
GARBUGLIA SIMONE	P	MEI STEFANO	P
MARZETTI SERGIO	P	GHIO STEFANO MASSIMILIANO	P
CROIA PIERO	P	ROSSI PIER PAOLO	P
BAIONI GIUSEPPE	P	LAZZARINI ARMANDO	A
CALDARONI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 22 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CAVALLO COSTANTINO
PEZZOLA MAICOL
POETA MARCO

Immediatamente eseguibile N	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 23-07-2018

Il Responsabile del servizio
RIPARI ROBERTO

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Gabellieri Maika, Borroni Pierpaolo.

L'Assessore Pierpaolo Borroni illustra l'argomento attinente alla presente proposta di deliberazione, come dal seguente documento istruttorio

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 22 del vigente regolamento del mercato ittico comunale, per ultimo modificato con deliberazione consiliare 79 del 20.11.2015, che recita:

"Art. 22. Operazioni di vendita.

1. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di cui all'articolo 2 entro un raggio di metri 500 dal mercato individuati nel percorso pedonale più breve. In tale ambito è pure vietata, negli orari delle operazioni del mercato le quali iniziano con l'orario di apertura del mercato stesso, la sosta dei veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato. Il divieto di cui sopra non opera per le situazioni precostituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

A) per le ditte operanti dall'entrata in vigore del presente regolamento come da allegato elenco 1;

B) per le eventuali modifiche delle ragioni sociali che le stesse ditte apporteranno in epoche successive senza però costituire nuove aperture di unità locali nell'ambito di cui sopra.

2. Nel mercato all'ingrosso la vendita dei prodotti deve avvenire, ai sensi della L.R. n. 27/2009, mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato, che assume in tal caso la funzione di commissionaria.

3. I commercianti, grossisti e dettaglianti, dal momento in cui viene dichiarata aperta l'asta e fino alla conclusione delle operazioni d'asta, non possono attendere, circolare ed accedere alla sala deposito per i produttori; nella sala deposito potranno essere presenti solo gli armatori o loro delegati. I produttori nello stesso periodo di tempo non possono sottrarre alla vendita regolare mediante asta né casse singole né prodotti sfusi prelevati dalle stesse.

4. La vendita è di regola svolta con sistemi meccanici o elettronici all'uopo installati nel mercato. In caso di guasti le vendite possono essere effettuate a "voce". Per le qualità massive sono ammesse vendite cumulative e per campione.

5. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

6. Le sale di deposito, in relazione alle esigenze della pesca, e durante alcuni periodi dell'anno possono restare aperte a giudizio della direzione del mercato, secondo le direttive 91-493 del 22.07.91.

7. Nella vendita è data la precedenza secondo il seguente ordine:

- per primo viene venduto il prodotto conferito dai produttori locali che rispettano lo statuto, i regolamenti e le regole determinate dalle organizzazioni di produttori aventi sede in Civitanova Marche, riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 104/2000 e/o reg. CE 1379/2013, che prevalentemente vendono il pesce presso il mercato e che utilizzano di regola il porto locale per l'ormeggio e lo sbarco del prodotto.

- per secondo viene venduto il prodotto dei produttori locali che non rispettano lo Statuto, i regolamenti e le regole determinate dalle organizzazioni di produttori aventi sede in Civitanova Marche riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 104/2000 e/o reg. CE n. 1379/13 che prevalentemente vendono il pesce presso il mercato e che utilizzano di regola il porto locale per l'ormeggio e lo sbarco del prodotto.

- successivamente viene venduto il prodotto proveniente da altri porti ove hanno sbarcato i moto pescherecci dei produttori locali che rispettano lo statuto, i regolamenti e le regole determinate dalle citate o. p. che prevalentemente vendono il pesce presso il mercato di Civitanova e che utilizzano di norma il porto locale per l'ormeggio e lo sbarco del prodotto.

- al termine vendono i produttori che fanno capo ad altri mercati sia provenienti con camion che con il motopeschereccio ed infine i grossisti.";

RICHIAMATO l'evidenziato comma 7 sul quale, in relazione a recenti contrastanti interpretazioni sull'ordine di priorità secondo il quale ammettere gli operatori alla vendita, si sono recentemente soffermate le esigenze di approfondimento;

VISTO il verbale della II Commissione Consiliare in data 20-7-2018 avente per oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO".

VISTA la normativa della Regione Marche di riferimento:

- la legge regionale 29 del 31.8.1984 sulla disciplina dei mercati ittici all'ingrosso, abrogata dall'art. 100 della legge regionale 27 del 10.11.2009;
- il regolamento regionale tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, approvato con regolamento regionale 27 del 27.2.1990 con riferimento alla abrogata legge regionale 29/1984, il cui art. 22 co. 6° prevede "*Nella vendita è data precedenza al prodotto sbarcato nel comune sede del mercato*": l'abrogazione della legge regionale 29/84 ha fatto venire meno il principio secondo cui i comuni si devono uniformare al regolamento tipo citato;
- la legge regionale 27 del 10.11.2009 e s.m.i. il cui Capo III, articoli 47 e seguenti, regola fra l'altro i mercati all'ingrosso;
- in particolare l'art. 50 della legge regionale 27/2009, il cui comma 1° prevede l'approvazione da parte della giunta regionale di regolamenti tipo distinti per settori merceologici e tipologia funzionale ai quali debbono uniformarsi i rispettivi regolamenti (n.d.r. comunali), ancora inattuato;
- l'art. 50 co. 4° della legge regionale 27/2009 che recita "*Il Comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento prima della entrata in funzione del mercato medesimo.*";

CONSIDERATO pertanto che:

- la potestà regolamentare comunale trae fondamento dal citato art. 50 co. 4° e la mancanza di regolamenti tipo di cui al co. 1° offre solo riferimenti generali a cui attenersi;
- il dovere di uniformazione al vecchio regolamento tipo 27/90 è venuto meno con l'abrogazione della legge regionale di riferimento;
- in attesa del nuovo regolamento regionale tipo per i mercati ittici all'ingrosso è opportuno un pur limitato riordino della norma che regola la precedenza nella vendita del prodotto;

SENTITI:

- gli organismi rappresentativi degli operatori usuali del Mercato Ittico Civitanovese;
- la direzione e il C.d.A. del MIC srl, partecipata comunale che gestisce il mercato ittico all'ingrosso civitanovese;

RITENUTO di ridefinire l'ordine di precedenza nella ammissione alla vendita secondo i seguenti principi di base:

- in primo luogo i produttori locali che rispettano quanto stabilito dalle organizzazioni locali riconosciute, vendono in prevalenza nel mercato civitanovese e utilizzano in sostanza il porto civitanovese;
- in secondo luogo i produttori locali che operano con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- in terzo luogo i produttori non locali che sbarcano il pescato nel porto civitanovese e i produttori locali che sbarcano il pescato altrove;
- in quarto luogo i produttori non locali che sbarcano il pescato in porto diverso da quello civitanovese;
- in quinto luogo i grossisti;

CONSIDERATO che ciò risponda a un principio generale teso a favore, seppure attraverso una graduazione, i produttori che nella sostanza gravitano su Civitanova Marche rispetto agli altri e tutti

i produttori rispetto ai grossisti;

PRECISATO che il presente atto non comporta spese a carico dell'ente;

PROPONE di DELIBERARE

DI modificare l'art. 22 del vigente regolamento del mercato ittico comunale, per ultimo modificato con la deliberazione consiliare 79 del 20.11.2015, sostituendo al n. 7 quanto segue:

7. Nella vendita è data la precedenza secondo il seguente ordine:

- **al primo sorteggio e pertanto alla prima vendita** partecipano i PRODUTTORI LOCALI (per PRODUTTORE LOCALE si intende la impresa di Pesca che ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche, anche se la iscrizione nei RR.NN.MM. e GG. del proprio peschereccio sia diversa da quelli di Civitanova Marche), che rispettano tutti i seguenti requisiti:

a) rispettano lo Statuto, i regolamenti e le Regole determinate dalle Organizzazioni di Produttori aventi sede in Civitanova Marche, riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 104/2000 e/o Reg. CE 1379/2013, nonché degli eventuali Comitati di Gestione delle giornate di pesca;

b) che vendono prevalentemente (per "prevalentemente" si intende la vendita di un quantitativo di pescato superiore al 60% delle proprie catture) nel Mercato Ittico di Civitanova Marche;

c) che fanno base di regola presso il Porto di Civitanova Marche per lo sbarco del Prodotto e l'ormeggio per un periodo superiore al 60% annuo;

d) i PRODUTTORI LOCALI (come sopra individuati) che per causa di forza maggiore (condizioni meteorologiche avverse, avaria) sono costretti a sbarcare in un determinato giorno il proprio prodotto in un porto diverso da quello di Civitanova Marche e che trasportano il prodotto stesso al mercato ittico di Civitanova Marche per la vendita, partecipano di diritto al primo sorteggio;

- **al secondo sorteggio pertanto nella seconda vendita** partecipano i PRODUTTORI LOCALI (come sopra individuati) che NON RISPETTANO i requisiti indicati per la partecipazione al primo sorteggio;

- **al terzo sorteggio e pertanto alla terza vendita** partecipano congiuntamente:

a) i PRODUTTORI NON LOCALI che hanno sbarcato il proprio pescato nel Porto di Civitanova Marche;

b) i PRODUTTORI LOCALI che volontariamente hanno sbarcato il proprio pescato in un Porto diverso da quello di Civitanova Marche e che hanno trasportato il prodotto stesso al Mercato Ittico di Civitanova Marche con mezzo diverso dal peschereccio;

- **al quarto sorteggio e pertanto alla quarta vendita** partecipano i PRODUTTORI NON LOCALI che hanno sbarcato il proprio pescato in un Porto diverso da quello di Civitanova Marche e che hanno trasportato il prodotto stesso al Mercato Ittico di Civitanova Marche con mezzo diverso dal peschereccio;

- **al quinto sorteggio e pertanto alla quinta vendita** partecipano i grossisti.

DI precisare che la modifica regolamentare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio comunale;

DI precisare che il testo del regolamento così come modificato risulta come allegato al presente atto per farne parte integrante. "" ""

Conclusa la relazione si apre un dibattito al quale partecipano diversi consiglieri, come riportato in atti.

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio;

- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;
- Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
 - voti favorevoli: n. 14
 - voti contrari: n. 7 (Corvatta, Franco, Ghio, Mei, Poeta, Rossi P.P., Silenzi)
 - astenuti: //

(il consigliere Caldaroni non partecipa al voto)

DELIBERA

- di modificare l'art. 22 del vigente regolamento del mercato ittico comunale, per ultimo modificato con la deliberazione consiliare 79 del 20.11.2015, sostituendo al n. 7 quanto segue:
7. Nella vendita è data la precedenza secondo il seguente ordine:
 - **al primo sorteggio e pertanto alla prima vendita** partecipano i PRODUTTORI LOCALI (per PRODUTTORE LOCALE si intende la impresa di Pesca che ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche, anche se la iscrizione nei RR.NN.MM. e GG. del proprio peschereccio sia diversa da quelli di Civitanova Marche), che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - a) rispettano lo Statuto, i regolamenti e le Regole determinate dalle Organizzazioni di Produttori aventi sede in Civitanova Marche, riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 104/2000 e/o Reg. CE 1379/2013, nonché degli eventuali Comitati di Gestione delle giornate di pesca;
 - b) che vendono prevalentemente (per "prevalentemente" si intende la vendita di un quantitativo di pescato superiore al 60% delle proprie catture) nel Mercato Ittico di Civitanova Marche;
 - c) che fanno base di regola presso il Porto di Civitanova Marche per lo sbarco del Prodotto e l'ormeggio per un periodo superiore al 60% annuo;
 - d) i PRODUTTORI LOCALI (come sopra individuati) che per causa di forza maggiore (condizioni meteorologiche avverse, avaria) sono costretti a sbarcare in un determinato giorno il proprio prodotto in un porto diverso da quello di Civitanova Marche e che trasportano il prodotto stesso al mercato ittico di Civitanova Marche per la vendita, partecipano di diritto al primo sorteggio;
 - **al secondo sorteggio pertanto nella seconda vendita** partecipano i PRODUTTORI LOCALI (come sopra individuati) che NON RISPETTANO i requisiti indicati per la partecipazione al primo sorteggio;
 - **al terzo sorteggio e pertanto alla terza vendita** partecipano congiuntamente:
 - a) i PRODUTTORI NON LOCALI che hanno sbarcato il proprio pescato nel Porto di Civitanova Marche;
 - b) i PRODUTTORI LOCALI che volontariamente hanno sbarcato il proprio pescato in un Porto diverso da quello di Civitanova Marche e che hanno trasportato il prodotto stesso al Mercato Ittico di Civitanova Marche con mezzo diverso dal peschereccio;
 - **al quarto sorteggio e pertanto alla quarta vendita** partecipano i PRODUTTORI NON LOCALI che hanno sbarcato il proprio pescato in un Porto diverso da quello di Civitanova Marche e che hanno trasportato il prodotto stesso al Mercato Ittico di Civitanova Marche con mezzo diverso dal peschereccio;
 - **al quinto sorteggio e pertanto alla quinta vendita** partecipano i grossisti.
- di precisare che la modifica regolamentare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio comunale;

- di precisare che il testo del regolamento così come modificato risulta come allegato al presente atto per farne parte integrante;
- di dare atto che compete al Dirigente del Settore II l'attuazione del presente provvedimento.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

*Esce il consigliere Franco;
Sindaco e consiglieri presenti: n. 21.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 04-09-18 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 04-09-18

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li

Segretario Comunale
Morosi Sergio